

# Aggiornamento Normativo

N. 101 / 2016

Del 29 gennaio 2016

- 1 CRDIV/CRR: PUBBLICATI NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA QUATTRO REGOLAMENTI**
- 2 VENDITE ABBINATE: L'ESA RICHIEDE L'ADOZIONE DI *JOINT GUIDELINES* SULLE PRATICHE DI *CROSS-SELLING***
- 3 MAR: L'ESMA PONE IN CONSULTAZIONE LE *GUIDELINES* SUI SONDAGGI DI MERCATO E SULLA DIVULGAZIONE RITARDATA DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**
- 4 *SOLVENCY II*: L'EIOPA PUBBLICA UNA *OPINION* IN RELAZIONE AI METODI PER IL CALCOLO DELLA SOLVIBILITÀ DI GRUPPO**
- 5 *SOLVENCY II*: L'TVASS PONE IN CONSULTAZIONE DUE SCHEMI DI REGOLAMENTO**



## 1) CRDIV/CRR: PUBBLICATI NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA QUATTRO REGOLAMENTI

In data 28 gennaio 2016, sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea i seguenti Regolamenti:

- (i) [Regolamento delegato \(UE\) 2016/101](#) della Commissione, del 26 ottobre 2015, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell'articolo 105, paragrafo 14;
- (ii) [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2016/100](#) della Commissione, del 16 ottobre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione che specificano la procedura di adozione della decisione congiunta per quanto riguarda la domanda per l'ottenimento di determinate autorizzazioni prudenziali conformemente al Regolamento (UE) n. 575/2013;
- (iii) [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2016/99](#) della Commissione, del 16 ottobre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per determinare il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza ai sensi della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- (iv) [Regolamento delegato \(UE\) 2016/98](#) della Commissione, del 16 ottobre 2015, che integra la Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza

I Regolamenti entreranno in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

## 2) VENDITE ABBINATE: L'ESA RICHIEDE L'ADOZIONE DI JOINT GUIDELINES SULLE PRATICHE DI CROSS-SELLING

In data 27 gennaio 2016, i presidenti delle tre Autorità di Vigilanza Europea (ESA-EBA, ESMA e l'EIOPA) hanno sollecitato, in una [lettera](#) indirizzata al Commissario europeo per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e il mercato unico dei capitali, la necessità di adottare degli Orientamenti congiunti in materia di pratiche di *cross-selling*.

In particolare, l'ESAs - evidenziando come peraltro il mandato conferito in forza dell'art. 24(11) della Direttiva 2013/65/UE (MiFid II) imponga all'ESMA, in



collaborazione con l'EBA e l'EIOPA, di aggiornare periodicamente gli orientamenti per la valutazione e la vigilanza delle pratiche di vendita abbinata - rileva la necessità che tali orientamenti congiunti non si limitino all'ambito delle vendite abbinata ex MiFID II, ma si estendano anche al settore bancario e assicurativo.

A tali fini, l'ESA, rilevando incongruenze nella legislazione settoriale, richiede alla Commissione Europea di valutare le differenze nella legislazione esistente e di prendere in considerazione tutte le misure necessarie al fine di garantire che il comitato congiunto sia in grado di regolare le pratiche di vendite abbinata in maniera coerente in tutti i tre settori (bancario, finanziario e assicurativo).

### 3) MAR: L'ESMA PONE IN CONSULTAZIONE LE GUIDELINES SUI SONDAGGI DI MERCATO E SULLA DIVULGAZIONE RITARDATA DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

In data 28 gennaio 2016, l'ESMA ha posto in consultazione le [Guidelines sui sondaggi di mercato e sulla divulgazione ritardata di informazioni privilegiate](#).

Con riferimento al primo aspetto trattato dalla *Guidelines*, si evidenzia che gli orientamenti ivi previsti concernono i presidi che le persone che ricevono sondaggi di mercato devono adottare al fine che la loro condotta non configuri un abuso di informazioni privilegiate né una comunicazione illecita di tali informazioni ai sensi degli artt. 8 e 10 del Regolamento n. 596/2014 (MAR).

A tal riguardo, l'Autorità individua:

- (i) i fattori che tali persone devono prendere in considerazione quando le informazioni sono loro comunicate nell'ambito di un sondaggio di mercato al fine di poter valutare se le informazioni si configurano come informazioni privilegiate;
- (ii) le misure che tali persone devono adottare se sono state loro comunicate informazioni privilegiate; nonché
- (iii) le registrazioni che tali persone devono custodire per dimostrare di essersi conformate agli artt. 8 e 10 del MAR.

Con riguardo al secondo aspetto, gli orientamenti forniscono un elenco indicativo non esaustivo dei legittimi interessi degli emittenti (Cfr. Art. 11 (4) lett a), nonché indicazioni delle situazioni in cui il ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate può indurre in errore il pubblico (Cfr. Art. 11(4) lett. b).

Il termine ultimo per l'invio di commenti e osservazioni è fissato al 31 marzo 2016.



#### 4) SOLVENCY II: EIOPA PUBBLICA UNA OPINION IN RELAZIONE AI METODI PER IL CALCOLO DELLA SOLVIBILITÀ DI GRUPPO

In data 27 gennaio 2016 l'EIOPA ha pubblicato una Opinion sull'applicazione di una combinazione dei due diversi metodi previsti dagli artt. 230 e 233 della Direttiva 2009/138/CE ("Solvency II") per il calcolo della solvibilità di gruppo.

In particolare nell'Opinion l'EIOPA ha fornito alcuni chiarimenti con riferimento alle ipotesi in cui la solvibilità di gruppo può essere calcolata utilizzando una combinazione dei metodi previsti dalla Direttiva *Solvency II* e dei criteri che i gruppi sono tenuti a rispettare qualora utilizzino tale modalità di calcolo.

#### 5) SOLVENCY II: L'IVASS PONE IN CONSULTAZIONE DUE SCHEMI DI REGOLAMENTO

In data 27 gennaio 2016, l'IVASS ha posto in consultazione:

- (i) lo [schema di Regolamento](#) concernente le informazioni quantitative periodiche da trasmettere all'IVASS per finalità di stabilità finanziaria e di vigilanza macroprudenziale nonché i relativi termini e modalità di trasmissione dei dati;
- (ii) lo [schema di Regolamento](#) recante le disposizioni in materia di governo societario connesse alla valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche e i criteri per la loro valutazione.

I Regolamenti sono volti ad implementare nell'ordinamento nazionale le Linee Guida pubblicate dall'EIOPA in tema di:

- (iv) informativa ai fini di stabilità finanziaria, appartenente al secondo set di Linee Guida che disciplina soprattutto aree del 2° pilastro (requisiti qualitativi e regole di vigilanza) e del 3° pilastro (requisiti di informativa e di *disclosure*); e
- (v) *governance*, con particolare riferimento alla valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche (Requisiti di 2° pilastro) e in tema di contabilizzazione e valutazione delle stesse (Requisiti di 1° pilastro), appartenenti al secondo set di Linee guida relative al regime *Solvency II*.

Il termine ultimo per l'invio di commenti e osservazioni è fissato al 14 marzo 2016.